Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 245

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 6 ottobre 1960

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 agosto 1960, n. **1041.**

Riordinamento dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (E.N.I.T.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 10 della legge 31 luglio 1959, n. 617, istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 10 della legge 31 luglio 1959, n. 617;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'Ente nazionale per le industrie turistiche assume la denominazione di Ente Nazionale Italiano per il Turismo (E.N.I.T.).

Esso ha sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 2.

L'Ente ha il compito di promuovere ed incrementare, in esecuzione delle direttive generali del Ministro per il turismo e lo spettacolo, il movimento turistico dall'estero verso l'Italia.

A tale scopo:

a) svolge propaganda turistica all'estero;

b) istituisce e gestisce uffici di rappresentanza ed informazioni all'estero ed alla frontiera;

c) predispone ed elabora gli elementi di studio e di indagine sul mercato turistico internazionale;

d) raccoglie i dati statistici sul movimento turistico con le modalità stabilite dal Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali l'Ente svolge i compiti che gli sono affidati dal Ministro per il turismo e lo spettacolo.

L'E.N.I.T., per il più efficace svolgimento dei propri compiti, può avvalersi della collaborazione di altri enti.

Art. 3.

Sono organi dell'Ente:

1) il presidente;
2) il Consiglio di amministrazione;
3) il Comitato esecutivo;
4) il Collegio dei revisori.

Art. 4.

Il presidente dell'Ente è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Egli ha la rappresentanza dell'Ente; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo; adotta i provvedimenti non attribuiti alla competenza del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo; adotta in caso di urgenza i provvedimenti previsti dal secondo comma, lettera *h*), dell'art. 6, da sottoporre alla ratifica del Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo avente la qualifica più elevata fra i tre componenti il Consiglio.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo ed è composto, oltre che dal presidente:

a) da tre rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo;

b) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

c) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

e) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

f) da un rappresentante del Ministero dei trasporti;

g) da un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

h) da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

i) da un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

l) da due rappresentanti degli Enti provinciali per il turismo;

m) da due rappresentanti delle Aziende autonome di cura, soggiorno o turismo;

n) da un rappresentante dell'Automobile Club d'Italia;

o) da dodici esperti in materia turistica, di cui almeno quattro datori di lavoro e quattro lavoratori appartenenti ai settori economici più interessati al movimento turistico e scelti di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su terne di nomi segnalate dalle organizzazioni sindacali di categoria.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni; i suoi componenti possono essere confermati.

Art. 6.

Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti i poteri per conseguire le finalità dell'Ente.

Esso in particolare delibera:

a) le direttive generali e i programmi di attività;

b) i bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi;

c) gli impegni pluriennali di spesa;

d) l'ordinamento dei servizi e la istituzione degli uffici dell'Ente all'estero ed alla frontiera;

e) il regolamento del personale sotto l'aspetto giuridico ed economico;

f) gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e le locazioni ultranovennali;

g) le accettazioni di lasciti e di donazioni;

h) le liti attive e passive.

Le deliberazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) sono sottoposte all'approvazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo, il quale provvede nel termine di sessanta giorni. Il regolamento del personale di cui alla lettera *e*) è approvato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 7.

Il Comitato esecutivo è costituito dal presidente dell'E.N.I.T. e da altri quattro componenti del Consiglio di amministrazione, scelti dal Consiglio stesso, uno nella persona del rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo avente la qualifica più elevata, uno tra i rappresentanti degli Enti provinciali per il turismo, uno tra i rappresentanti delle Aziende autonome di cura, soggiorno o turismo e uno tra gli esperti di cui alla lettera *o*) dell'art. 5.

Il Comitato adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione dei programmi di attività stabiliti dal Consiglio di amministrazione e gli altri provvedimenti attribuiti alla sua competenza dallo statuto.

Art. 8.

Il controllo della gestione dell'Ente è demandato ad un Collegio di tre revisori, nominati con decreto del Ministro per il turismo e lo spetatcolo, e composto:

da un rappresentante del Ministero del tesoro, presidente;

da un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

da un presidente di Ente provinciale per il turismo o di Azienda autonoma di cura, soggiorno o turismo.

I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Art. 9.

Il direttore generale dell'Ente è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento di cui alla lettera *e*) del secondo comma dell'art. 6.

Il direttore generale partecipa, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Art. 10.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha la stessa decorrenza dell'esercizio finanziario dello Stato.

Alle spese di funzionamento, l'Ente provvede con:

a) i contributi dello Stato di cui alla legge 13 ottobre 1950, n. 844, e successive modificazioni;

b) i proventi patrimoniali e di gestione;

c) le altre entrate eventuali.

Art. 11.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo può procedere, per accertate gravi deficienze amministrative o per altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'Ente, allo scioglimento del Consiglio di amministrazione ed alla nomina di un commissario.

La ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente è effettuata entro il termine di sei mesi dallo scioglimento. Tale termine può essere prorogato di sei mesi per una volta sola.

Art. 12.

Lo statuto dell'Ente nazionale italiano per il turismo è deliberato dal Consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla costituzione di esso e approvato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per il tesoro.

Fino a quando non saranno nominati gli organi di amministrazione, la rappresentanza e la direzione dell'Ente restano affidate al direttore generale del Ministero del turismo e dello spettacolo preposto alla direzione generale del turismo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 agosto 1960

GRONCHI

FANFANI — FOLCHI —
SCELBA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 38. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 agosto 1960, n. **1042**.

Riordinamento delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 10 della legge 31 luglio 1959, n. 617, istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 10 della legge 31 luglio 1959, n. 617;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Al riconoscimento della stazione di cura, soggiorno o turismo si provvede con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per l'interno e con il Ministro per le finanze, su proposta del Consiglio o dei Consigli comunali interessati, o del Consiglio provinciale o dell'Ente provinciale per il turismo o della Camera di commercio, industria e agricoltura, sentiti il Consiglio centrale del turismo ed il Consiglio od i Consigli comunali interessati quando la proposta provenga da altro ente.

La revoca e le modificazioni del riconoscimento della stazione di cura, soggiorno o turismo sono soggette alle medesime formalità.

Art. 2.

Nei territori riconosciuti stazione di cura, soggiorno o turismo è istituita, per il conseguimento delle finalità turistiche locali, l'Azienda autonoma di cura, soggiorno o turismo.

L'art. 10 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, modificato dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, è abrogato.

Art. 3.

Il riconoscimento di stazione di cura, soggiorno o turismo può essere conferito a località comprendenti tutto o parte del territorio di uno o più Comuni contermini della stessa Provincia, allorchè il concorso dei forestieri costituisce elemento essenziale all'economia della località.

Debbono, altresì, concorrere le seguenti condizioni:

a) i proventi dell'imposta di soggiorno, del contributo speciale di cura e di qualsiasi altra natura purchè a carattere continuativo, siano previsti per un importo annuo complessivo non inferiore a due milioni;

b) l'attrezzatura ricettiva della località raggiunga una adeguata capacità di posti-letto in alberghi e pensioni;

c) nella località gli impianti igienici, il servizio sanitario e farmaceutico ed i servizi di vigilanza igienica e di polizia urbana, siano adeguati alle esigenze determinate dall'afflusso turistico;

d) la località disponga di adeguata attrezzatura, con particolare riguardo agli esercizi pubblici ed agli impianti sportivi;

e) nel caso di stazione di cura, i relativi impianti rispondano alle esigenze della tecnica terapeutica.

Art. 4.

Le Aziende autonome di cura, soggiorno o turismo sono dotate di autonomia amministrativa ed hanno personalità giuridica di diritto pubblico.

Esse sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 5.

Le Aziende autonome sono qualificate di cura, soggiorno o turismo. La qualifica è data in base ad una o più delle caratteristiche riconosciute.

Art. 6.

Le Aziende autonome hanno il compito di incrementare il movimento dei forestieri e di provvedere al miglioramento ed allo sviluppo turistico della località.

In particolare esse debbono:

a) promuovere ed attuare manifestazioni, spettacoli ed altre iniziative di interesse turistico, anche con il concorso degli enti e delle associazioni locali interessati;

b) provvedere alla propaganda per la conoscenza della località;

c) istituire servizi di assistenza turistica;

d) promuovere iniziative dirette alla costruzione, istituzione e miglioramento di impianti e di comunicazioni di prevalente interesse turistico, oltre che di impianti di stazioni meteorologiche;

e) svolgere attività per la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio artistico e storico e per il miglioramento estetico della località;

f) assolvere i compiti ad esse demandati dal Ministro per il turismo e lo spettacolo per il raggiungimento delle loro finalità.

Art. 7.

Sono organi dell'Azienda:

1) il presidente;

2) il Consiglio di amministrazione;

3) il Collegio dei revisori.

Art. 8.

Il presidente dell'Azienda è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il prefetto, e dura in carica quattro anni.

Egli ha la rappresentanza legale dell'Azienda, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, emana gli atti occorrenti al regolare funzionamento dell'Ente, vigila sulla esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati dal Consiglio. Adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti relativi alle liti attive e passive da sottoporre alla ratifica del Consiglio, e gli altri provvedimenti ad esso demandati dal Consiglio stesso.

Il presidente delega un componente del Consiglio che, in caso di assenza o di impedimento, lo sostituisce in tutte le attribuzioni.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, ed è composto oltre che dal presidente:

a) da un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo, scelto dal Consiglio fra i suoi componenti che non rivestano la carica di presidente di Azienda autonoma di cura, soggiorno o turismo, oppure scelto tra esperti estranei all'Ente e residenti nella località;

b) da due datori di lavoro e da due lavoratori appartenenti alle categorie economiche interessate al movimento turistico, scelti di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su terne indicate dalle organizzazioni sindacali di categoria;

c) dal sindaco del Comune o da un assessore comunale da lui delegato, o dai sindaci e loro delegati nel caso che la stazione comprenda territori di più Comuni;

d) da un sanitario designato dal Consiglio di sanità;

e) da uno a tre esperti, su designazione del prefetto.

Il direttore dell'Azienda disimpegna le funzioni di segretario.

Il presidente ed i membri del Consiglio di amministrazione di cui alle lettere *a*), *b*), *d*) ed *e*) durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo può delegare al prefetto il potere di nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione, fatta eccezione del presidente.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione per conseguire le finalità dell'Azienda in particolare delibera:

a) le direttive generali ed i programmi di attività;

b) i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi;

c) il regolamento del personale sotto l'aspetto giuridico ed economico;

d) i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi dell'ente;

e) gli acquisti, le alienazioni e le locazioni di beni immobili, le liti attive e passive;

f) sui compiti ad esso conferiti per la realizzazione di determinate attività turistiche.

Le deliberazioni del Consiglio nelle materie di cui alle lettere *a*), *b*) ed *e*) diventano esecutive dopo l'approvazione del prefetto, sentito il parere dell'Ente provinciale per il turismo.

Le deliberazioni di cui al comma precedente debbono essere inviate all'Ente provinciale per il turismo entro cinque giorni dalla data nella quale sono state adottate.

L'Ente provinciale per il turismo deve esprimere il proprio parere e trasmettere gli atti alla Prefettura entro dieci giorni dal termine indicato nel comma precedente.

Il prefetto deve provvedere entro il termine di quindici giorni dal ricevimento degli atti.

Avverso i provvedimenti del prefetto è ammesso ricorso al Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Il regolamento per il personale di cui alla lettera *c*) del primo comma è approvato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per il tesoro.

Le riunioni del Consiglio sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei componenti ed in seconda convocazione con almeno un terzo di essi.

Art. 11.

Il Collegio dei revisori:

a) per le aziende il cui bilancio prevede entrate non inferiori a lire 50 milioni annue, è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo ed è costituito da tre componenti designati dai Ministri per il turismo e lo spettacolo, per l'interno e per il tesoro tra funzionari delle rispettive Amministrazioni;

b) per le altre aziende, è nominato con decreto del prefetto ed è costituito da un componente designato dal prefetto, da un componente designato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente provinciale per il turismo, e da un esperto iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti residente nella Provincia.

I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Art. 12.

Alle spese di funzionamento l'Azienda provvede:

a) con le entrate previste dalle norme vigenti;

b) con i redditi e proventi patrimoniali e di gestione;

c) con i contributi di enti ed associazioni private, e con altre entrate eventuali.

Art. 13.

L'esercizio finanziario delle Aziende autonome di cura, soggiorno o turismo, ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 novembre di ciascun esercizio l'Azienda sottopone all'approvazione del prefetto il bilancio preventivo per l'esercizio seguente, corredato del programma dell'attività da svolgersi durante l'esercizio stesso.

Entro il 30 aprile di ogni anno l'azienda sottopone all'approvazione del prefetto il cònto consuntivo dell'esercizio precedente, corredato delle relazioni del Consiglio e del Collegio dei revisori.

Art. 14.

Previa autorizzazione del prefetto, le Aziende autonome di cura, soggiorno o turismo possono istituire, nel corso dell'esercizio finanziario, dopo l'approvazione del bilancio, nuovi capitoli per lo svolgimento, anche temporaneo, di nuove attività e per il funzionamento di nuovi organismi e servizi, anche non permanenti.

Art. 15.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo può procedere, sentito il prefetto, allo scioglimento del Consiglio dell'azienda ed alla nomina di un commissario, per accertate gravi deficienze amministrative o per altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'Azienda.

La ricostituzione del Consiglio dell'azienda è effettuata entro il termine di sei mesi, prorogabile, per una volta sola, di tre mesi.

Art. 16.

Le stazioni di cura, soggiorno o turismo, riconosciute alla data di entrata in vigore del presente decreto, ancorchè non rispondano ai requisiti previsti dall'art. 3, conservano la qualifica loro attribuita.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 agosto 1960

GRONCHI

FANFANI — FOLCHI — SCELBA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *ottobre* 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 40. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 agosto 1960, n. **1043**.

Riordinamento del Consiglio centrale del turismo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 10 della legge 31 luglio 1959, n. 617, istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 10 della legge 31 luglio 1959, n. 617;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio centrale del turismo, istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, ha compiti consultivi e di studio.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo convoca di regola due volte l'anno il Consiglio, il quale esprime il proprio parere sull'indirizzo dell'attività turistica, sui criteri circa la propaganda turistica e su ogni altro argomento che interessi il turismo.

Il parere del Consiglio centrale del turismo è obbligatorio sui provvedimenti di riconoscimento delle stazioni di cura, soggiorno o turismo e di delimitazione dei relativi territori, nonchè sui provvedimenti di revoca.

Art. 2.

Il Consiglio centrale del turismo è presieduto dal Ministro per il turismo e lo spettacolo e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Sottosegretario di Stato.

Esso è composto da:

un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

un rappresentante del Ministero dell'interno;

un rappresentante del Ministero delle finanze;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

un rappresentante del Ministero della difesa, Direzione generale dell'aviazione civile;

un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale dell'economia montana e delle foreste;

un rappresentante del Ministero dei trasporti;

un rappresentante del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

un rappresentante del Ministero delcommercio con l'estero;

un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

un rappresentante del Ministero della sanità;

un rappresentante dell'Ente nazionale italiano per il turismo;

un rappresentante del Comitato olimpico nazionale italiano;

un rappresentante dell'Automobile club d'Italia;

un rappresentante dell'Ente nazionale assistenza lavoratori;

un rappresentante per ciascuna Regione autonoma a Statuto speciale;

tre rappresentanti delle Provincie, designati dal Ministro per l'interno;

due rappresentanti dei Comuni, designati dal Ministro per l'interno;

un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;

due rappresentanti degli Enti provinciali per il turismo;

due rappresentanti delle Aziende autonome di cura, soggiorno o turismo;

due rappresentanti dei sodalizi a carattere nazionale che svolgono per statuto preminente attività turistica;

sette datori di lavoro appartenenti alle industrie interessate al movimento turistico, scelti di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su terne di nomi segnalate dalle organizzazioni sindacali di categoria;

sette lavoratori dipendenti da aziende interessate al movimento turistico, scelti di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su terne di nomi segnalate dalle organizzazioni sindacali di categoria;

due lavoratori autonomi che operano nel settore del turismo, scelti su terne di nomi segnalate dalle organizzazioni professionali;

due rappresentanti degli organismi a carattere nazionale che operano nel campo del turismo sociale o giovanile;

quattro esperti in materia turistica.

Art. 3.

Il Consiglio centrale è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo e dura in carica quattro anni. I suoi componenti possono essere confermati.

Art. 4.

Sono costituite in seno al Consiglio centrale tre sezioni. Con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo sono determinate, per ciascun quadriennio, la competenza per materia e la composizione delle singole sezioni.

Il Ministro può delegare a presiedere ciascuna sezione il Sottosegretario di Stato o un componente della sezione stessa.

Ogni componente del Consiglio può far parte di più sezioni.

Art. 5.

Il Ministro di propria iniziativa, o su proposta della maggioranza dei componenti assegnati alla sezione, rimette l'esame di determinati affari al Consiglio in riunione plenaria.

Sugli indirizzi, direttive e questioni di maggiore importanza il Consiglio esprime il suo parere a sezioni riunite.

Una delle tre sezioni è investita della competenza relativa ai provvedimenti di cui al terzo comma dell'art. 1.

Art. 6.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 agosto 1960

GRONCHI

FANFANI — FOLCHI — SCELBA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *ottobre* 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 37. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 agosto 1960, n. **1044**.

Riordinamento degli Enti provinciali del turismo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 10 della legge 31 luglio 1959, n. 617, istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 10 della legge 31 luglio 1959, n. 617;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Gli Enti provinciali per il turismo, istituiti con il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1425, convertito nella legge 3 febbraio 1936, n. 413, sono dotati di autonomia amministrativa ed hanno personalità giuridica di diritto pubblico.

Essi hanno sede in ciascun capoluogo di Provincia e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 2.

Gli Enti provinciali per il turismo sovrintendono nell'ambito delle rispettive Provincie a tutte le attività turistiche.

In particolare hanno il compito di:

a) svolgere le attività necessarie per promuovere ed incrementare il movimento dei forestieri e per realizzare iniziative e manifestazioni intese alla valorizzazione ed alla propaganda delle risorse turistiche;

b) coordinare nell'ambito della Provincia la propaganda e le manifestazioni di interesse turistico, nonchè le attività delle aziende autonome di cura, soggiorno o turismo, degli enti e delle organizzazioni che perseguono finalità turistiche;

c) studiare i problemi turistici, prospettando i provvedimenti intesi a favorire lo sviluppo dell'economia turistica provinciale;

d) mantenere i rapporti con la Provincia, i Comuni, la Camera di commercio, industria ed agricoltura ed altri enti, associazioni ed organizzazioni comunque interessati al turismo, allo scopo di armonizzare le iniziative, le esigenze e le proposte per lo sviluppo turistico della Provincia;

e) raccogliere ed elaborare, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, i dati statistici interessanti il turismo, con la collaborazione, ove occorra, delle Provincie, dei Comuni, delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, delle aziende autonome di cura, soggiorno o turismo e di ogni altro ente operante nella Provincia;

f) proporre l'iscrizione delle Associazioni pro-loco nell'albo previsto dalla lettera *b*) dell'art. 2 della legge 4 marzo 1958, n. 174, secondo la disciplina e le modalità stabilite con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo;

g) adempiere alle attribuzioni ad essi demandate dalle norme vigenti, nonchè esercitare le funzioni ad essi delegate dal Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Art. 3.

Sono organi degli Enti provinciali per il turismo:

1) il presidente;
2) il Consiglio di amministrazione;
3) il Comitato esecutivo;
4) il Collegio dei revisori.

Art. 4.

Il presidente dell'Ente provinciale per il turismo è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo e dura in carica quattro anni.

Egli ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo, emana gli atti occorrenti al regolare funzionamento dell'Ente, vigila sulla esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati dagli organi collegiali. Adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti relativi alle liti attive e passive e quelli di competenza del Comitato esecutivo, da sottoporre alla ratifica del Comitato stesso, nonchè quelli non espressamente attribuiti alla competenza del Consiglio e del Comitato esecutivo.

Il presidente delega un consigliere che, in caso di assenza o di impedimento, lo sostituisce in tutte le attribuzioni.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo ed è composto, oltre che dal presidente:

a) dai presidenti delle aziende autonome di cura, soggiorno o turismo comprese nel territorio della Provincia;

b) da un rappresentante della Prefettura, designato dal prefetto;

c) da un rappresentante della Sopraintendenza competente ~~per territorio, residente nella Provincia~~, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

d) dal presidente dell'Amministrazione provinciale o da un assessore da lui designato e da due consiglieri provinciali, di cui uno appartenente alla minoranza, designati dal Consiglio;

e) dal sindaco del capoluogo della Provincia o da un assessore da lui designato;

f) dal sindaco di un Comune della Provincia non sede di azienda autonoma di cura, soggiorno o turismo, e dal sindaco di un Comune montano nelle Provincie nelle quali almeno un terzo dei Comuni sono riconosciuti montani secondo le norme vigenti;

g) da un presidente di Associazione pro-loco iscritta all'albo di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 della legge 4 marzo 1958, n. 174;

h) dal presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura e dal presidente della Commissione provinciale per l'artigianato;

i) dal presidente dell'Automobile Club Provinciale;

l) da tre datori di lavoro e da tre lavoratori appartenenti ai settori più interessati al movimento turistico e scelti di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su terne indicate dalle organizzazioni sindacali di categoria;

m) da un rappresentante di enti che senza scopo di lucro svolgano attività dirette ad incrementare il turismo sociale e giovanile;

n) da tre esperti scelti tra persone non comprese nelle categorie di cui alle lettere *l*) ed *m*), e che per

attività esercitata diano affidamento di capacità e competenza specifiche.

Il direttore dell'Ente provinciale per il turismo disimpegna le funzioni di segretario.

Il presidente ed i membri del Consiglio di amministrazione di cui alle lettere *b*), *c*), *f*), *g*), *l*), *m*) e *n*) durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Art. 6.

Il Consiglio, per conseguire le finalità dell'Ente, in particolare delibera:

a) le direttive generali ed i programmi di attività;

b) i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi;

c) il regolamento del personale sotto l'aspetto giuridico ed economico;

d) i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi dell'Ente;

e) gli acquisti, le alienazioni e le locazioni di beni immobili;

f) sulle materie attribuite alla sua competenza dalle norme vigenti.

Le deliberazioni del Consiglio sulle materie di cui alla lettera *a*), se riguardano direttive e programmi valevoli per un intero esercizio finanziario, ed alle lettere *b*) ed *e*) diventano esecutive dopo l'approvazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo, con provvedimento da adottarsi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti.

Il regolamento per il personale di cui alla lettera *c*) del primo comma è approvato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per il tesoro.

Le riunioni del Consiglio sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei componenti ed in seconda convocazione con almeno un terzo di essi.

Art. 7.

Il Comitato esecutivo è costituito dal presidente dell'Ente e da sei consiglieri nominati dal Consiglio stesso.

Il Comitato emana i provvedimenti necessari per la attuazione del programma e delle direttive stabilite dal Consiglio; delibera sulle liti attive e passive e su quanto altro ad esso è demandato dal Consiglio. Le deliberazioni relative alle liti attive e passive diventano esecutive dopo l'approvazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Il direttore dell'Ente disimpegna le funzioni di segretario.

Art. 8.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo ed è costituito da tre componenti designati rispettivamente dai Ministri per il turismo e lo spettacolo e per il tesoro tra funzionari delle stesse Amministrazioni e dal Consiglio dell'Ente provinciale per il turismo tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Art. 9.

Le entrate degli Enti provinciali per il turismo sono costituite:

a) dai contributi e proventi previsti dalle norme vigenti;

b) da redditi e proventi di gestione;

c) da contributi di enti, associazione e privati.

Art. 10.

L'esercizio finanziario degli Enti provinciali per il turismo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 novembre di ciascun esercizio l'Ente sottopone alla approvazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo il bilancio preventivo per l'esercizio seguente, corredato del programma dell'attività da svolgersi durante l'esercizio stesso.

Entro il 30 aprile di ogni anno, l'Ente sottopone alla approvazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo il conto consuntivo dell'esercizio precedente, corredato delle relazioni del Consiglio e del Collegio dei revisori.

Art. 11.

Previa autorizzazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo, gli Enti provinciali per il turismo possono istituire, nel corso dell'esercizio finanziario, dopo l'approvazione del bilancio, nuovi capitoli per lo svolgimento, anche temporaneo, di nuove attività e per il funzionamento di nuovi organismi e servizi, anche non permanenti.

Art. 12.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo può procedere, sentito il prefetto, allo scioglimento del Consiglio dell'Ente ed alla nomina di un commissario per accertate gravi deficienze amministrative o per altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'ente.

La ricostituzione del Consiglio dell'ente è effettuata entro il termine di sei mesi, prorogabile, per una volta sola, di tre mesi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 agosto 1960

GRONCHI

FANFANI — FOLCHI — SCELBA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *ottobre* 1960
Atti del Governo, registro n. 130, *foglio n.* 39. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1960.

Cessazione del funzionamento dell'Archivio notarile distrettuale di Castrovillari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 febbraio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 12 marzo 1960, con il quale è stata disposta la riunione dell'Archivio notarile distrettuale di Castrovillari a quello di Cosenza a decorrere dal 1° marzo 1960;

Considerato altresì che con lo stesso decreto presidenziale è stato disposto che il detto Archivio di Castrovillari avrebbe continuato a funzionare, per le sole operazioni attinenti agli atti già depositati, fino al giorno della effettiva riunione dei due uffici;

Considerato che in data 13 agosto 1960 sono state completate le operazioni relative al concentramento

nell'Archivio notarile distrettuale di Cosenza di tutti gli atti già conservati nel su ripetuto Archivio notarile di Castrovillari;

Decreta:

L'Archivio notarile distrettuale di Castrovillari cessa di funzionare a decorrere dal 14 agosto 1960.

Roma, addì 29 agosto 1960

p. *Il Ministro*: DOMINEDÒ

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1960
Registro n. 6 *Grazia e giustizia, foglio n.* 323. — GALLUCCI

(6300)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1960.

Nomina del presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26, concernente l'ordinamento ed il funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Visto il proprio decreto 6 dicembre 1956, concernente la nomina del dott. Mario Trinchero a presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Considerato che a seguito dell'avvenuto decesso del dott. Mario Trinchero si rende necessario provvedere alla di lui sostituzione;

Decreta:

L'avv. Filippo Lupis è nominato presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° settembre 1960

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

(6301)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1960.

Sostituzione di un membro in seno al Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 7 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, relativo al nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 1° dicembre 1959, relativo alla costituzione del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Considerato che il dott. Francesco Turano è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età e che il dottor Carmelo La Rosa è stato nominato direttore generale per i servizi delle importazioni e delle esportazioni;

Ritenuta la necessità di nominare componente del predetto Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero il dott. La Rosa, in sostituzione del dott. Turano;

Decreta:

Il dott. Carmelo La Rosa, direttore generale per i servizi delle importazioni e delle esportazioni del Ministero del commercio con l'estero, è nominato componente del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, in sostituzione del dott. Francesco Turano collocato a riposo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 settembre 1960

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1960
Registro n. 2 *Commercio estero, foglio n.* 71. — SCIACCA

(6296)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1960.

Sostituzione di un membro effettivo in seno al Comitato consultivo per l'esame delle concessioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni e restituzione dei diritti previsto dal regio decreto 14 giugno 1923, n. 1313, e successive modificazioni.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 marzo 1947, n. 274, relativo alla composizione del Comitato per l'esame delle concessioni di importazioni ed esportazioni temporanee previsto dall'art. 1 del regio decreto 14 giugno 1923, n. 1313;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 17 maggio 1957, con il quale è stato costituito il Comitato suaccennato;

Considerato che il dott. Francesco Turano è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età e che il dott. Carmelo La Rosa è stato nominato direttore generale per i servizi delle importazioni e delle esportazioni;

Ritenuta la necessità di nominare componente del predetto Comitato il dott. La Rosa, in sostituzione del dottor Turano;

Decreta:

Il dott. Carmelo La Rosa, direttore generale per i servizi delle importazioni e delle esportazioni, è chiamato a far parte del Comitato per l'esame delle concessioni di temporanee importazioni ed esportazioni e di restituzioni dei diritti, in sostituzione del dott. Francesco Turano, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repulblica Italiana.

Roma, addì 14 settembre 1960

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1960
Registro n. 2 *Commercio estero, foglio n.* 70. — SCIACCA

(6297)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Brindisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 25 luglio 1960, n. 611, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1960, registro n. 22 Interno, foglio n. 313, l'Amministrazione comunale di Brindisi viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 878.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6282)

Autorizzazione al comune di Lucca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 25 luglio 1960, n. 519, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1960, registro n. 22 Interno, foglio n. 314, l'Amministrazione comunale di Lucca viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 129.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6283)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Puglia e Lucania

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Ortanova (Foggia), di complessivi ettari 69.48.91, espropriati in forza del decreto presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4149 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 1, nei confronti della ditta SCHEGGI Roberto fu Casimiro, e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L. 8.790.168 (lire ottomilionisettecentonovantamilacentosessantotto), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 25 novembre 1953.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6097)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 228

Corso dei cambi del 5 ottobre 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,64	620,63	620,605	620,64	620,60	620,63	620,63	620,55	620,63	620,62
$ Can.	634,51	633 —	633,25	632,75	632,50	634,32	633 —	634,50	634,35	633,25
Fr. Sv.	144,09	144 —	144,02	143,99	143,99	144,09	144,01	144,05	144,07	144 —
Kr. D.	90,22	90,19	90,23	90,20	90,15	90,20	90,195	90,20	90,20	90,20
Kr. N.	87,13	87,10	87,14	87,10	87,20	87,10	87,09	87,10	87,10	87,10
Kr. Sv.	120,20	120,20	120,20	120,17	120,15	120,19	120,165	120,20	120,19	120,21
Fol.	164,59	164,57	164,59	164,56	164,55	164,57	164,545	164,60	164,58	164,60
Fr. B.	12,43	12,435	12,44875	12,445	12,4375	12,44	12,4475	12,42	12,44	12,44
Fr. Fr. (N.F.)	126,66	126,66	126,60	126,625	126,55	126,66	126,62	126,65	126,66	126,66
Lst.	1744,43	1743,90	1744,05	1743,95	1744 —	1744,09	1743,875	1744,40	1744,12	1744 —
Dm. occ.	148,82	148,74	148,765	148,73	148,77	148,83	148,725	148,83	148,83	148,75
Scell. Austr.	24 —	24 —	24 —	23,997	24 —	24 —	24,0018	24 —	24 —	24 —

Media dei titoli del 5 ottobre 1960

Rendita 3,50 % 1906	81,475
Id. 3,50 % 1902	80,85
Id. 5 % 1935	106,10
Redimibile 3,50 % 1934	99,025
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,625
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,025
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,95
Id. 5 % 1936	100,625
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,975
Id. 5 % (Beni Esteri)	100 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,20
id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,175
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,075

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 ottobre 1960

1 Dollaro USA	620,635
1 Dollaro canadese	632,875
1 Franco svizzero	144 —
1 Corona danese	90,197
1 Corona norvegese	87,095
1 Corona svedese	120,167
1 Fiorino olandese	164,552
1 Franco belga	12,446
1 Franco nuovo (N.F.)	126,622
1 Lira sterlina	1743,912
1 Marco germanico	148,727
1 Scellino austriaco	23,999

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Molini di Triora (Imperia)

Con decreto ministeriale 28 settembre 1960, n. 2212, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Molini di Triora (Imperia) approvato con decreto ministeriale 12 gennaio 1951, e prorogato con decreto ministeriale 24 aprile 1960, è ulteriormente prorogato fino al 12 gennaio 1961.

(6257)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicati

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con le seguenti circolari:

A-130 del 19 settembre 1960, concernente la liberazione dei movimenti di capitali con Paesi membri della Comunità Economica Europea (C.E.E.).

A-131 del 19 settembre 1960, concernente le importazioni ed esportazioni da e verso i Paesi membri della Comunità Economica Europea (C.E.E.).

(6298)

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

Fascicolo « Transazioni Invisibili »: 7° Aggiornamento, 1° settembre 1960.

(6299)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Mondovì, di 2ª categoria, con sede in Piazza, frazione del comune di Mondovì (Cuneo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Mondovì, di 2ª categoria, con sede in Piazza, frazione del comune di Mondovì (Cuneo);

Considerato che il presidente del suindicato Monte, tenente col. Andrea Magliano, si è da tempo dimesso e che il vice presidente del Monte stesso, dott. Giuseppe Plano, scaduto di carica per compiuto periodo statutario, ha chiesto di non essere confermato;

Dispone:

I signori cav. rag. Giovanni Aimo e Roberto Arnaldi sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Mondovì, di 2ª categoria, con sede in Piazza, frazione del comune di Mondovì (Cuneo).

I predetti nominativi dureranno in carica per il periodo previsto dallo statuto aziendale e con effetto dalla data del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 settembre 1960

Il Governatore: CARLI

(6099)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esame per il conferimento di sessanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo ordinario della carriera esecutiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1960.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 15 marzo 1951, n. 227, concernente il ruolo organico della carriera esecutiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1956, n. 1507, che proroga le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, portante norme di attuazione dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, che reca norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, n. 738, che approva il regolamento degli esami di ammissione e di promozione nei ruoli della pubblica sicurezza.

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205;

Considerato che sono state effettuate le riserve previste dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, recante norme sull'assunzione obbligatoria del lavoro degli invalidi di guerra;

Considerato, altresì, che sono stati riservati, in favore dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ottantatre posti nella qualifica di applicato, ai sensi dell'art. 352 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e che di detti posti, in base alle domande pervenute, ne sono stati effettivamente conferiti dodici, avendo ventuno sottufficiali, su trentatre nominati, rinunciato alla nomina;

Ritenuto che, effettuate le riserve di cui sopra, sessanta posti possono essere conferiti mediante normale pubblico concorso, ai sensi del quarto comma del citato art. 352;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di sessanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo ordinario della carriera esecutiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Dei suddetti sessanta posti, sei sono riservati a favore dei candidati che superino la prova facoltativa scritta e orale di lingua tedesca e che risultino idonei nelle prove obbligatorie.

I posti riservati che non venissero coperti dai candidati predetti, saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di diploma di licenza di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;

B) avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°;

Tale limite massimo di età è elevato ad anni 35:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati, o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

c) per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta l'amnistia, indulto o commutazione.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 39:

e) per i combattenti e categorie assimilate che siano decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

f) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40:

g) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione di età eventualmente spettante.

Per i candidati già colpiti da abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ferma restando il limite massimo di anni 40.

Il limite massimo di età è elevato inoltre ad anni 45:

h) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi in occasione di azione di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 e per i mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria 9ª o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375 e dal regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

i) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il limite massimo di età è infine elevato:

l) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

m) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *l*) si cumula con quella di cui alla lettera *m*) ed entrambe con quelle di cui alle lettere da *a*) a *f*), purchè non si superino complessivamente i quaranta anni.

L'elevazione di cui alle lettere *h*) ed *i*) assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che siano impiegati civili dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti nelle Amministrazioni dello Stato;

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

E) avere il godimento dei diritti politici;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, diretta al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, redatta su carta da bollo da L. 200, conformemente al modello allegato, dovrà essere presentata alla Prefettura della Provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati residenti nel territorio di Trieste, nella Regione Trentino-Alto Adige e nella Regione della Valle d'Aosta, dovranno presentare la domanda nel termine stesso rispettivamente al Commissariato Generale del Governo di Trieste, al Commissariato del Governo di Trento ed alla Questura di Aosta.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo e dei ruoli aggiunti delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire le domande, nel termine suddetto, rispettivamente alla Prefettura della Provincia, o al Commissariato Generale del Governo di Trieste, o al Commissario del Governo nel Trentino-Alto Adige o al questore di Aosta, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre al cognome e nome:

1) la data e luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 30° anno di età sono tenuti ad indicare in base a quali titoli previsti dalla lettera *B*) del precedente art. 2 hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

L'Amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la dichiarazione esplicita che il candidato non è iscritto ad alcun partito politico, oppure in caso di iscrizione a partito, di essere disposto a dare le dimissioni dal partito stesso, ove consegua la nomina.

Nella domanda dovrà farsi esplicita richiesta delle singole prove facoltative che il candidato intenda eventualmente sostenere: stenografia - lingue straniere (francese, inglese o tedesco), a norma dell'art. 9 del presente decreto.

I candidati che desiderano concorrere anche ai sei posti riservati di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno farne richiesta nella domanda stessa.

Inoltre, i candidati cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che concorrono ai posti riservati di cui al comma precedente, possono chiedere nella domanda di sostenere in lingua tedesca, tutte le prove obbligatorie d'esame.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le Prefetture, provveduto, ove occorra a fare regolarizzare le domande insufficientemente redatte, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale) con l'indicazione del giorno di arrivo o di presentazione.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale) entro il termine perentorio di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine, gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio del 1936, presenteranno, in carta da bollo da L. 100, la dichiarazione da rilasciarsi, per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 487 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e appartenenti a categorie assimilate dovranno produrre la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza;

e) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre in carta da bollo da L. 100, attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza.

f) i militari e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati o invalidi di guerra dovranno produrre il libretto di pensione di guerra o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale al quale deve essere allegato un documento che dia la prova della corresponsione degli assegni di convalescenza da parte dell'autorità militare e della riconosciuta dipendenza da causa di servizio di guerra da parte del distretto militare o dell'ospedale militare, oppure il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure la dichiarazione di invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

g) i mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il libretto di pensione privilegiata ordinaria, o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale, dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità agli effetti della liquidazione della pensione privilegiata ordinaria, nonchè la dipendenza da causa di servizio, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

h) gli orfani dei caduti in guerra dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra comprovante tale loro qualità. In questa categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

i) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, comprovante tale loro qualità, oppure il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore;

l) i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile comprovante tale loro qualità; i figli degl'invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante l'attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

n) i coniugati ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

o) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Ogni altro titolo di preferenza previsto dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovrà essere provato esibendo idonea documentazione.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 100 dal quale risulta che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 30°.

I concorrenti i quali abbiano superato il 30° anno di età dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei titoli previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza o precedenza di cui all'art. 5;

b) titolo originale di studio o copia autentica rilasciata da notaio in carta da bollo da L. 200, ovvero il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

c) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 100;

d) certificato, in carta da bollo da L. 100, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 200;

f) certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo all'impiego messo a concorso.

Il detto certificato dovrà contenere, altresì l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico, prescritto dall'art. 7, primo comma, della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma la attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

Per coloro che siano invalidi di guerra o che appartengono ad altre categorie assimilate agli invalidi di guerra o che siano invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e lo apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i vincitori del concorso per i quali lo ritenga necessario;

g) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa e personale del C.E.M.), in bollo da L. 200 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza in bollo da L. 100, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di visita di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I concorrenti che si trovino alle armi possono produrre in luogo del documento di cui sopra un certificato, in carta da bollo da L. 100, del Comando del corpo al quale appartengono;

h) i candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare su carta da bollo da L. 200, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono. In detto documento devono risultare le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Art. 7.

I candidati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente art. 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dello stesso art. 6.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *b*), *f*), *g*) ed *h*) dell'art. 6.

Il personale in servizio effettivo nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è esentato dal produrre i documenti di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 6, sostituendoli con la dichiarazione del comandante del reparto da cui risulti la buona condotta.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo del documento di cui alla lettera *g*) del precedente art. 6, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta.

Soltanto i candidati iscritti nell'elenco dei poveri possono produrre in corta libera i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente art. 6, purchè nei documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante la condizione di povertà.

Art. 8.

Le domande e i documenti che saranno presentati o perverranno dopo i termini rispettivamente stabiliti dai precedenti articoli 4 e 5 saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Analogamente saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 6 e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi anche se indetti dall'Amministrazione dell'interno.

Art. 9.

L'esame consterà di due prove scritte, di una prova pratica e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) nozioni generali di diritto costituzionale ed amministrativo;

2) nozioni di storia civile d'Italia dal 1815 e di geografia fisica e politica d'Europa.

Prova orale:

1) le materie sulle quali vertono le prove scritte;

2) nozioni circa l'ordinamento degli archivi amministrativi;

3) nozioni generali di diritto penale; testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento.

La prova pratica di dattilografia consisterà nella scritturazione a macchina mediante copiatura, entro i limiti di tempo che saranno fissati dalla Commissione, di uno scritto a carattere di stampa che corrisponda almeno ad una facciata dattilografata di foglio tipo protocoNo.

Prove facoltative:

1) stenografia;

2) lingua straniera (francese, inglese, tedesco).

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno la media di almeno 35 cinquantesimi nelle prove scritte e non meno di 30 cinquantesimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale e nella prova pratica dovranno conseguire la votazione di almeno 30 cinquantesimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che sostengono lodevolmente la prova facoltativa di stenografia o quella di una lingua straniera, e sempre che abbiano conseguito l'idoneità nella prova orale e nella prova pratica, può essere attribuito un maggior punteggio fino a 10 cinquantesimi e, per entrambe le prove, fino a 15 cinquantesimi.

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale ed in quella pratica e dei punti attribuiti per le prove facoltative.

I candidati che aspirano a concorrere ai sei posti riservati di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno sostenere, oltre alla prova orale, una prova scritta di lingua tedesca, dimostrando in entrambe una perfetta conoscenza della lingua.

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente, dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato. Sarà consentito l'uso del vocabolario.

I candidati di cui all'art. 4 che concorrono ai posti riservati e che hanno chiesto di sostenere in lingua tedesca tutte le prove obbligatorie d'esame, dovranno, in luogo della prova scritta e orale di tedesco, prevista dal comma precedente, dimostrare di avere piena conoscenza della lingua italiana, mediante una prova scritta e orale in questa lingua. La prova scritta di lingua italiana consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco. Il brano di lingua italiana da tradurre in tedesco sarà dettato.

Per il giudizio sulle prove di lingue straniere e sulla prova facoltativa di stenografia, alla Commissione giudicatrice sarà aggregato un esperto per ciascuna prova con voto consultivo.

Gli esami scritti avranno luogo nella località e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve di posti previsti dall'art. 1 del presente decreto, nonchè di quelle previste dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, degli ex combattenti e categorie assimilate.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati applicati aggiunti di pubblica sicurezza in prova.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati entro il termine che sarà stabilito.

Il direttore capo della Divisione personale della pubblica sicurezza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1960

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1960
Registro n. 21 *Interno, foglio n.* 224. — MARTORELLA

ALLEGATO

(Modello della domanda
su carta bollata da L. 200)

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale - ROMA

Il sottoscritto . ..
nato il . . a .
residente in . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il conferimento di sessanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . .;
3) di non avere riportato condanne penali;
4) di essere in possesso del diploma di .
conseguito presso . .;
5) di avere adempiuto agli obblighi militari;
6) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza;
7) di non essere iscritto ad alcun partito politico.

Con osservanza.

. addì .

Firma e indirizzo

. . .

Autentica della firma

. .

Nota bene:

A) Gli aspiranti che abbiano superato il 30° anno di età, devono indicare in base a quali titoli previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2 del bando di concorso, hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età.

B) Gli aspiranti che siano stati o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche Amministrazioni, devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

C) Gli aspiranti che intendano concorrere ai sei posti riservati di cui all'art. 1 del bando di concorso, devono dichiarare di voler sostenere la prova scritta e orale di lingua tedesca.

D) Gli aspiranti, cittadini italiani, di lingua tedesca, che concorrono ai posti riservati di cui all'art. 1 del bando e desiderano effettuare tutte le prove obbligatorie di esame in tedesco, dovranno farne espressa richiesta nella domanda, dichiarando, altresì, di voler sostenere la prova scritta e orale di lingua italiana.

E) Gli aspiranti dovranno fare esplicita richiesta delle singole prove d'esame facoltative che intendono eventualmente sostenere (stenografia - lingue straniere: francese, inglese e tedesco).

(6218)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a cinquantatre posti di ingegnere in prova del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1960, registro n. 11, foglio n. 187, con il quale è stato bandito il concorso pubblico per esami a cinquantatre posti di ingegnere in prova del Genio civile;
Ritenuto che occorre procedere alla costituzione della Commissione esaminatrice del concorso pubblico predetto;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a cinquantatre posti di ingegnere in prova del Genio civile indetto con il decreto ministeriale 20 gennaio 1960, citato nelle premesse, è così composta:

Presidente:
Battara prof. dott. Pietro, consigliere di Stato.

Membri:
De Riso Carpinone dott. ing. Vittorio, ispettore generale del Genio civile;
Cacopardo dott. ing. Saverio, ispettore generale;
Oberziner prof. Manlio, ordinario di macchine nell'Università di Roma;
Parolini prof. Gino, ordinario di fisica tecnica nell'Università di Roma.

Membri con voto consultivo:
Saito prof. Giuseppe, incaricato di lingua e letteratura tedesca presso la Facoltà di magistero dell'Università di Roma;
Gallo prof. Pietro, incaricato di lingua inglese nella facoltà di scienze econ. comm. dell'Università di Roma.

Le funzioni di segretario saranno svolte dal dott. Aezio Turetta, direttore di sezione.

Roma, addì 1° giugno 1960

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1960
Registro n. 34, *foglio n.* 303

(6307)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esame a cinquantatre posti di ingegnere in prova del Genio civile indetto con decreto ministeriale 20 gennaio 1960.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che le prove scritte del concorso pubblico per esame a cinquantatre posti di ingegnere in prova del Genio civile pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 aprile 1960, n. 84, avranno luogo in Roma al Palazzo degli esami sito in via Girolamo Induno alle ore 8 dei giorni 21, 22, 23 e 24 novembre 1960.

(6308)

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Diario delle prove scritte del concorso per esami a nove posti di bibliotecario di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva della biblioteca dell'Istituto superiore della sanità, di cui al decreto ministeriale 10 maggio 1960.

Le prove scritte del concorso per esami a nove posti di bibliotecario di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva della biblioteca dell'Istituto superiore di sanità avranno luogo in Roma, presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena, 299, nei giorni 9, 10 e 11 novembre 1960, alle ore 9.

(6311)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena

L'ISPETTORE GENERALE MEDICO DIRIGENTE

Visto il proprio precedente decreto in data 3 agosto 1960, n. 2723, con il quale venivano dichiarati i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1958;
Rilevato che il dott. Pietro Valenti ha rinunciato alla condotta di Abbadia San Salvatore (1ª condotta capoluogo) ed il dott. Sergio Ciatti quella di Anqua (Radicondoli);
Che il dott. Luigi Bonaldo Vichi, già nominato titolare di altra sede e che segue in graduatoria il dott. Valenti, interpellato per la condotta di Abbadia San Salvatore richiesta in ordine di preferenza ha dichiarato di accettare la medesima, mentre il dott. Santi Bettarini ed il dott. Sabatino Benocci, che seguono in graduatoria il dott. Ciatti, hanno preventivamente rinunciato alla condotta di Anqua;

Ritenuto, pertanto, di dover assegnare la condotta di Abbadia San Salvatore al dott. Luigi Bonaldo Vichi, e quella di Anqua al dott. Pierluigi Pellegrini, che segue in graduatoria il dott. Benocci ed ha chiesta quella sede;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 853;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitario addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la circolare del Ministero della sanità n. 100.1.884 del 30 novembre 1959;

Decreta:

I sottoindicati medici sono dichiarati vincitori del concorso specificato in premessa, per la condotta a fianco di ciascuno specificata:

Vichi dott. Luigi Bonaldo: Abbadia San Salvatore (1ª condotta capoluogo);

Pellegrini dott. Pierluigi: Anqua (Radicondoli).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e sarà pubblicato per otto giorni consecutivi agli albi della Prefettura e dei Comuni interessati.

Siena, addì 27 settembre 1960

L'ispettore generale medico dirigente: VEZZOSO

(6251)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Campobasso.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 4577, in data 4 agosto 1960 e n. 4578 della stessa data, con cui sono state rispettivamente approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso per sedici posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Campobasso alla data del 30 novembre 1959 ed assegnate le sedi alle vincitrici, secondo l'ordine di preferenze manifestate dalle medesime;

Considerato che le vincitrici delle condotte ostetriche di Vastogirardi, Salcito, Consorzio Sant'Angelo Limosano-San Biase, San Polomatese e Pettoranello hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;

Ritenuta pertanto la necessità di assegnare le condotte ad altre candidate risultate idonee nel concorso menzionato, tenute presenti le sedi richieste in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il combinato disposto degli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicata:

1) Castellani Rosanna: Vastogirardi;
2) Odorisio Maria: Salcito;
3) Mistri Silvana: Consorzio Sant'Angelo Limosano-San Biase;
4) Capulli Angela: San Polomatese;
5) Mannocchi Maria Teresa: Pettoranello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Campobasso, addì 22 settembre 1960

Il medico provinciale: IERVOLINO

(6236)

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti numeri 4197 e 4198 del 16 luglio 1960, con i quali veniva, rispettivamente, approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1959 e disposta la assegnazione delle sedi ai vincitori del medesimo concorso;

Considerato che il dott. Marinelli Guido, vincitore della condotta di Pozzilli, ha rinunziato a detta sede;

Ritenuta, pertanto, la necessità di assegnare tale condotta ad altro candidato risultato idoneo nel concorso menzionato, tenute presenti le sedi richieste in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Di Nardo Antonio è assegnato alla condotta medica di Pozzilli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Cambopasso, addì 23 settembre 1960

Il medico provinciale: IERVOLINO

(6237)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.